




DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 325

Del 15.05.2017

Struttura proponente DIREZIONE GENERALE			Proposta n.409 del 21/04/2017
OGGETTO		Regolamento aziendale per le sponsorizzazioni	
Centro di Costo			
Il Direttore e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.		Il Direttore e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto attestano che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico annuale	
Responsabile procedimento		Responsabile procedimento	
Firma		Firma	
Dirigente		Dirigente	
Firma		Firma	
Direttore Struttura proponente		Direttore Struttura	
Firma		Firma	
sottoconto	importo	Anno di riferimento	Si attesta a) la correttezza dell'imputazione contabile indicata dalla struttura proponente b) di aver effettuato il trasferimento di budget sul sistema contabile c) Direttore UOC GEF
Parere del Direttore Amministrativo			Dott. Manuel Festuccia
FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> Con motivazioni allegate al presente atto			Firma  Data <u>14/05/2017</u>
Parere del Direttore Sanitario			Dott. Mario Ronchetti
FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> Con motivazioni allegate al presente atto			Firma  Data <u>14/05/2017</u>
Il Direttore Generale			Dott. Narciso Mostarda
Data <u>12.05.2017</u>			Firma 

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO


- Che l'**art. 43 della Legge n.449/1997**, consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati;
- che l'**art. 28, comma bis, della legge 448 del 1998**, individua quale misura da adottare dagli enti per realizzare maggiori economie nella gestione "lo sviluppo di iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'art. 43 della Legge 449/97;

VISTO

- che l'**art. 26 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163**, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;
- **Legge 24 dicembre 2012 n. 228**, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- **Il comma 108, lettera e), della Legge n. 228/2012**, nell'indicare ulteriori interventi di razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblica, ha individuato, fra le misure finalizzate a conseguire risparmi "la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o dalle norme in tema di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti internet istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica della compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi".
- che l'**art. 19 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50**, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

ACCERTATA

l'opportunità di dare la più ampia trasparenza all'attività di cui alle disposizioni sopra richiamate, disciplinandola medesima con apposito regolamento;



REGOLAMENTO PER I CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

ASL ROMA 6

INDICE

Art.1 - FINALITA'	3
Art.2 - DEFINIZIONI	3
Art.3 - OGGETTO.....	4
Art.4 - INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE E PROGETTI DI SPONSORIZZAZIONE	5
Art.5 - SCELTA DELLO SPONSOR E CONTRATTO.....	5
Art.6 - PRODOTTI ED INIZIATIVE OGGETTO DI POSSIBILE SPONSORIZZAZIONE.	6
Art.7 - CASI DI ESCLUSIONE DALLE SPONSORIZZAZIONI.....	7
Luoghi esclusi dalle sponsorizzazioni	7
Prodotti esclusi dalle sponsorizzazioni.....	7
ART.8 - DIRITTO DI RIFIUTO DEI PROGETTI DI SPONSORIZZAZIONE	8
Art.9 - COMITATO ETICO DI GARANZIA	8
Art.10 - MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE.....	9
Art.11 - AFFIDAMENTO DIRETTO	10
Art.12 - IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE.....	10
Art.13 - VERIFICHE E CONTROLLI	10
Art.14 – TUTELA DEI MARCHI E RESPONSABILITA'	11
Art.15 - TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI	11
Art.16 - ASPETTI FISCALI	11
Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI	11
Art.18 - CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO	12

Art.1 - FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione da parte di terzi in applicazione dell'art. 26 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dell'art. 43 della Legge 449/97, dell'art. 30 - comma 8 - lettera C della Legge 488/99, del comma 108 - lettera e) della Legge 228 del 24 dicembre 2012 s.m.i. necessarie per assicurare all'Azienda una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza ed in osservanza del principio di esclusione di conflitti di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

- Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
- L'attività di sponsorizzazione è diretta a reperire risorse economiche e patrimoniali, che saranno principalmente convogliate ed utilizzate per il miglioramento degli standard di qualità dei servizi erogati all'utenza, per Campagne di comunicazione istituzionale e di informazione ed Educazione alla Salute aventi come destinatari cittadini ed utenti, per attività connesse con la customer satisfaction, nonché per ridurre le spese rispetto agli stanziamenti disposti nel bilancio previsionale.

Art.2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

- per "contratto di sponsorizzazione" si intende un contratto a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive, finalizzato al sostegno di specifici progetti e/o iniziative aziendali, concluso con soggetti privati o associazioni senza fine di lucro, per realizzare o acquisire, a titolo gratuito, interventi, prestazioni, attività, beni e servizi previsti nei piani di spesa aziendali, mediante il quale l'ASL Roma 6 (*sponsee*) offre ad un terzo (*sponsor*), che si obbliga ad effettuare una determinata controprestazione (in denaro o in servizi), la possibilità di promuovere il nome, il logo, i prodotti, le offerte commerciali, le promozioni, in appositi e predeterminate forme, luoghi e spazi nell'ambito delle strutture aziendali e di legare il proprio

Allegato 1

brand a progetti di interesse collettivo ad alto contenuto valoriale, ottenendone un ritorno d'immagine;

- per **sponsorizzazione** si intende ogni contributo in beni o servizi, danaro o altra utilità proveniente all'Azienda Sanitaria da terzi nell'ambito applicativo dei "contratti di sponsorizzazione" di cui al comma precedente;
- per **sponsor** si intende il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti o altre utilità ad altro soggetto, veicolatore a fini pubblicitari del segno distintivo individuato dallo sponsor stesso;
- per **sponsee** si intende il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi allo scopo dello sponsor, nelle modalità previste dal contratto (l'ASL Roma 6);
- per **manifestazione di interesse** si intende la comunicazione all'Azienda da parte di terzi della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione a seguito di avviso e bando predisposto e pubblicato sul sito aziendale a seguito bando;
- per **spazio pubblicitario** si intende lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall'ASL Roma 6 per la pubblicità dello sponsor.

Art.3 - OGGETTO

Con il contratto di sponsorizzazione lo sponsor eroga all' ASL Roma 6:

- somme di denaro;
- forniture di beni, attrezzature;
- servizi o lavori.

Lo Sponsee (ASL Roma 6) si assume l'obbligo di dare visibilità allo sponsor nelle modalità definite nel contratto.

Art.4 - INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE E PROGETTI DI SPONSORIZZAZIONE

Nel corso dell'anno, il Direttore Generale può formulare indirizzi specifici ai dirigenti per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione e/o per specifici progetti aziendali o dipartimentali.

Le iniziative di sponsorizzazione possono essere prioritariamente individuate nell'ambito degli strumenti di programmazione delle attività: Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può, inoltre riguardare, previo parere del Comitato di Garanzia individuato nel presente regolamento, le iniziative di seguito indicate:

- servizi aggiuntivi e/o integrativi dell'assistenza sanitaria promossi dall'Azienda o altri beni o servizi tesi al miglioramento del confort;
- indagini scientifiche;
- eventi anche formativi;
- iniziative nell'ambito dello sviluppo del Sistema Qualità;
- offerta di beni, servizi;
- iniziative di sostegno a cause di utilità sociale.

Art.5 - SCELTA DELLO SPONSOR E CONTRATTO

La scelta dello sponsor è effettuata previa adeguata pubblicizzazione del presente regolamento, dei prodotti oggetto di possibile acquisizione e delle relative tariffe sull'albo pretorio dell'Azienda e sul sito web della A.S.L. ROMA 6.

1. Della possibilità di attivare contratti di sponsorizzazione verrà data comunicazione sul sito Aziendale attraverso un Avviso/bando per la ricerca di uno o più sponsor che deve contenere i seguenti dati:

- La denominazione dell'attività/progetto da sponsorizzare, con indicazione degli obiettivi e delle varie fasi di organizzazione;
- Indicazione del costo totale stimato per la realizzazione del progetto;

Allegato 1

- Le modalità e i termini di presentazione dell'offerta per la sponsorizzazione del progetto.
- 2. La ASL Roma 6 accoglie la richiesta avanzata con la “scheda sponsor” mediante determinazione approvativa del relativo schema di contratto, nel quale lo sponsor si impegna, fra l'altro, a rispettare quanto contenuto nel presente regolamento. Nel contratto medesimo in corrispondenza dell'indicazione degli specifici prodotti oggetto di pubblicità, viene indicato il corrispettivo economico da versare all'azienda sanitaria ed i relativi tempi di erogazione. Nel caso di prodotti pubblicitari non espressamente già tariffati fa fede quanto indicato nel relativo contratto di sponsorizzazione.
- 3. La ASL Roma 6 può inoltre decidere di affidare l'incarico per la ricerca di sponsor ad Aziende specializzate nel campo della pubblicità, secondo procedure per gli appalti di servizi previste dal D.lgs. 50/2016.

Art.6 - PRODOTTI ED INIZIATIVE OGGETTO DI POSSIBILE SPONSORIZZAZIONE

I prodotti/iniziativa oggetto di possibile sponsorizzazione presso la ASL Roma 6 sono seguenti:

- **spazi murali** nelle aree di ingresso, nei corridoi di percorrenza del pubblico e nelle sale di attesa presso tutte le strutture dell'Azienda per la collocazione di manifesti ed avvisi pubblicitari,
- **banner sul sito WEB,**
- **bacheche aziendale,**
- **spazi sulle comunicazioni istituzionali,** spazi sugli organi di informazione e pubblicazioni Aziendali, spazi nell'ambito della cartellonistica di segnalazione al pubblico, rotors luminosi informativi, spazi negli ascensori, spazi presso le bollatrici dei dipendenti, spazi in aule didattiche e nelle sale riunioni aziendali, spazi presso punti strategici della comunicazione al pubblico (punti gialli, telefoni, ristorante, mense ecc.), ed ogni altro impianto adibito ad ospitare messaggi pubblicitari.

Allegato 1

- **programma di eventi aziendali**, spazi sulla Carte dei Servizi, conferenza annuale dei servizi, corsi e convegni scientifici
- **spazi sui relativi dépliant**, cessione all'Azienda di prodotti promozionali da distribuire a pazienti e/o dipendenti e/o soggetti frequentatori delle strutture aziendali, iniziative in sostegno di cause di utilità sociale, sondaggi ed iniziative di "customer satisfaction".

Art.7 - CASI DI ESCLUSIONE DALLE SPONSORIZZAZIONI

Luoghi esclusi dalle sponsorizzazioni

Non sono consentite le sponsorizzazioni di cui al presente regolamento all' "interno" dei reparti e servizi di degenza ospedaliera, le camere mortuarie, presso la cappella ed i luoghi di culto.

Prodotti esclusi dalle sponsorizzazioni

- Non possono essere oggetto di contratti di sponsorizzazione: servizi di onoranze funebri, prodotti farmaceutici, prodotti e/o servizi di natura politica, religiosa, sindacale, pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di fumo di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, nonché prodotti e/o servizi in reale o potenziale conflitto di interesse con l'attività e gli scopi istituzionali dell'ASL Roma 6. L'Azienda Sanitaria si riserva comunque unilateralmente la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, attraverso il **Comitato Etico di Garanzia** di cui all'articolo successivo, qualora ravvisi potenziali danni all'immagine del servizio sanitario o semplicemente la ritenga, per ragioni di interesse pubblico, inopportuna.
- Non è prevista la collocazione di banner pubblicitari sul parco autovetture dell'Azienda considerati i compiti istituzionali di polizia giudiziaria, di verifica e controllo ispettivo per i quali possono venire utilizzate le auto in questione.

ART.8 - DIRITTO DI RIFIUTO DEI PROGETTI DI SPONSORIZZAZIONE

L'Azienda si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora manchino o vengano meno durante l'esecuzione del contratto, le limitazioni di cui alla Legge n. 449/97 art. 43 comma 3.

L'amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare proposte di sponsorizzazioni quando:

- ritenga che possa derivare un conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- prodotti farmaceutici;
- prodotti dannosi per la salute e lesivi della dignità umana;
- servizi onoranze funebri;
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di fumo, tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- cartomanzia ed attività similari;
- in contrasto con le norme vigenti.

E' inoltre fatto divieto di promuovere prodotti o servizi negli spazi di competenza dell'ente, senza preventiva autorizzazione.

Art.9 - COMITATO ETICO DI GARANZIA

1. Al fine di assicurare una puntuale applicazione di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'analisi di aspetti tecnico-sanitari e la conseguente individuazione di eventuali conflitti di interesse relativamente ai prodotti oggetto di possibile sponsorizzazione, è istituito in

Allegato 1

“Comitato Etico di Garanzia” interno all’Azienda i cui componenti saranno individuati con successivo altro provvedimento deliberativo.

2. Tale Comitato viene consultato a cura della U.O.C. Affari Generali e istituzionali (AAGG) per l’espressione di apposito parere circa l’oggetto delle sponsorizzazioni, con riferimento in particolare alle tipologie merceologiche delle medesime. L’eventuale parere negativo del “Comitato Etico di Garanzia” circa l’oggetto di una sponsorizzazione è vincolante e pregiudica la possibilità di attivare il/i contratto/i di sponsorizzazione di che trattasi. L’espressione del parere favorevole del Comitato vige su tutti i successivi contratti aventi per oggetto la stessa tipologia merceologica già oggetto del parere stesso.
3. Il Comitato Etico di Garanzia decide in seduta congiunta a maggioranza dei propri componenti; in caso di impossibilità a partecipare al Comitato il componente può delegare la partecipazione al Comitato medesimo ad altro dirigente o funzionario del proprio Dipartimento/U.O.C.
4. Nell’ipotesi di conflitto d’interesse, anche solo potenziale, in merito al progetto, ogni componente è tenuto all’astensione.
5. Il Comitato è altresì competente ad effettuare, a propria discrezione e, se necessario, verifiche circa il rispetto degli accordi sottoscritti. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art.10 - MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall’Azienda Sanitaria senza il ricorso ad alcuna agenzia esterna. La Struttura di riferimento in ambito Aziendale è la U.O.C. Affari Generali e istituzionali (AAGG).

Responsabile del procedimento è la Posizione Organizzativa (P.O.) Supporto Direzione Strategica in collaborazione con gli uffici U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi (ABS).

E’ facoltà dell’Azienda, qualora lo ritenga conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale e/o per particolari tipologie commerciali, consentire alle Agenzie di pubblicità specializzate di collaborare senza alcun diritto di esclusiva, con l’Azienda

Allegato 1

Sanitari nel reperimento di possibili sponsor secondo le procedure degli appalti previsti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art.11 - AFFIDAMENTO DIRETTO

Potrà procedersi ad affidamento diretto della sponsorizzazione nei seguenti casi:

- in caso siano state esperite senza esito le procedure di cui al precedente art. 5;
- in casi eccezionali, adeguatamente motivati, legati alla particolare natura dell'evento i cui contenuti limitino la trattativa a soggetti determinati;
- nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore ad euro 20.000.

Art.12 - IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. Il contratto di sponsorizzazione fra l'Azienda Sanitaria e lo sponsor è un contratto atipico;
rientra nei contratti di pubblicità bilaterale, a prestazioni corrispettive con regime giuridico riconducibile alle norme generali sui contratti (Art. 1323 C.C.).
2. Per le imprese private trattasi di "spese di pubblicità" (D.L.74/92) e come tale è interamente deducibile dal reddito di imponibile d'impresa.
3. L'introito per la ASL Roma 6 avviene mediante emissione di fattura con IVA con pagamenti nei termini previsti dal contratto.
4. Con apposita deliberazione del Direttore Generale, vengono approvati ed aggiornati il presente regolamento, lo schema di contratto, la scheda sponsor a cui dovranno conformarsi i contratti di sponsorizzazione sottoscritti nell'anno di riferimento fatte salve specifiche esigenze di modifica formale avanzate da singole aziende che verranno valutate e saranno specificatamente oggetto di deliberazione.

Art.13 - VERIFICHE E CONTROLLI

I contratti di sponsorizzazione sono soggetti a periodiche verifiche da parte della Struttura competente al fine di accertare gli adempimenti convenuti, dei contenuti tecnici, dei risvolti quantitativi e qualitativi.

Allegato 1

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione e comunque l'immediato intervento dello sponsor per il ripristino sui livelli ottimali della prestazione convenuta.

Art.14 – TUTELA DEI MARCHI E RESPONSABILITA'

I contratti di sponsorizzazione stipulati dall'Azienda prevedono necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutele dei marchi, con riferimento all'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'Azienda può definire in relazione ai contratti di sponsorizzazione specifiche clausole relative alla tutela del proprio logo e dei propri segni distintivi.

Il soggetto sponsorizzato è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento e allo svolgimento di attività sponsorizzate da parte dello sponsor.

Art.15 - TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dello stesso previste, ai sensi del D.lgs. 196/2003.

Art.16 - ASPETTI FISCALI

L'ASL Roma 6 emetterà fattura allo sponsor intestatario del contratto per l'importo corrispondente all'impegno assunto, oltre IVA.

Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente la stipulazione del contratto di sponsorizzazione è a carico dello sponsor.


Allegato 1

Art.18 - CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel contratto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa speciale in materia.



INIZIATIVA DI SPONSORIZZAZIONE



TITOLO PROGETTO "....."

✓ **Ente proponente**

ASL ROMA 6 -UOC /UOSD /UOS /P.O.

✓ **Titolo del progetto**

✓ **Area di intervento del progetto**

✓ **Target a cui è rivolto il progetto**

✓ **Tipo di materiale che sarà distribuito**

✓ **Breve descrizione dei progetti**

- ✓ **Obiettivi dell'evento**

- ✓ **Benefit offerti**

- ✓ **Tempistica**

- ✓ **Costo stimato del progetto- budget**

-EURO000,00

- ✓ **Modalità e termini di presentazione dell'offerta**

Esempio

L'offerta di sponsorizzazione potrà essere unica ma si valuteranno anche le offerte sotto varie forme a titolo di sponsorizzazione fino alla totale copertura del costo del progetto.

L'offerta deve essere contenuta in un plico chiuso secondo le modalità e le indicazioni di cui **all'art.5 e dell'art.10** del Regolamento per i contratti di sponsorizzazione "di cui alla deliberazione n.del trattasi di spese di pubblicità e come tali interamente deducibili dal reddito imponibile d'impresa ai sensi D.Lgs n. 74 del 1992 e s.m.i.

Ogni soggetto interessato alla sponsorizzazione, può far pervenire in busta chiusa con scritto esternamente "oggetto sponsor per la partecipazione al", **la scheda sponsor** allegata al presente provvedimento contenente l'indicazione dell'offerta e **la sottoscrizione del relativo schema di contratto** specificando di accettare le condizioni e impegnandosi ad assumere le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni al trattamento dei dati personali (art. 13 del D.Lgs n. 196 del 2003 e s.m.i.) così come previsto nel Regolamento per i contratti di sponsorizzazione di cui alla deliberazione n.del art 5 e art.10 ,la busta deve pervenire entro e non oltre il giornopresso il seguente indirizzo ASL ROMA 6via Borgo Garibaldi 12 Albano Laziale - 00041 (Roma).

✓ **STRUTTURE COINVOLTE**

COMITATO ETICO di GARANZIA per le SPONSORIZZAZIONI	PARERE FAVOREVOLE	PARERE NON FAVOREVOLE
UOC Affari Generali ed istituzionali : <i>componente</i>		
Distretto 1: <i>direttore</i>		
Distretto 2: <i>direttore</i>		
Distretto 3: <i>direttore</i>		
Distretto 4: <i>direttore</i>		
Distretto 5: <i>direttore</i>		
Distretto 6: <i>direttore</i>		
Direzione Sanitaria di Presidio Polo Ospedaliero H1: <i>direttore</i>		
Direzione Sanitaria di Presidio Polo Ospedaliero H2: <i>direttore</i>		
Direzione Sanitaria di Presidio Polo Ospedaliero H3: <i>direttore</i>		
Direzione Sanitaria di Presidio Polo Ospedaliero H4: <i>direttore</i>		
Struttura Complessa Tecnico, Patrimonio e Ingegneria Clinica: <i>direttore</i>		

Visto, si autorizza la pubblicazione dell'avviso

DIRETTORE GENERALE

Dott. Narciso Mostarda



REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 6 Via Borgo Garibaldi n. 12 - 00041 ALBANO (Roma)

AVVISO DI PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DELLA ASL ROMA 6 "....." :

Si rende noto che questa ASL intende procedere alla ricerca di uno o più "sponsor" ai sensi dell'art. 43 della legge 449/1997 perdell'Aziendadella Deliberazione n.del

1. Allo SPONSOR

Esempi

Si darà possibilità di avere ,anche in alternativa e, secondo l'entità dell'offerta economica

- sul materiale da distribuire presso la manifestazione (brochure, depliant , gadgets ed altro materiale di carattere informativo e pubblicitario di interesse per i partecipanti all'evento fieristico) la riproduzione del logo e/o indicazione ragione sociale dello sponsor;
- indicazione del logo negli atti e documenti aziendali che verranno poi pubblicati sul sito aziendale;
- indicazione del logo dello sponsor sugli inviti che verranno spediti a tutti gli operatori del settore sanitario;
- banner sul sito web aziendale;
- Programma eventi della Asl Roma 6 (.....)

2. Condizioni contrattuali

Oggetto del presente avviso sono riportate nello schema di contratto allegato alla deliberazione n. del

3. Ogni soggetto interessato alla sponsorizzazione della partecipazione della Asl Roma 6può far pervenire un offerta :

tramite una busta contenente : all'esterno la dicitura "**oggetto sponsor.....**" ,al'interno la **scheda sponsor** contenente l'indicazione dell'offerta e la sottoscrizione del relativo **schema di contratto** specificando di accettare le condizioni e impegnandosi ad assumere le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni al trattamento dei dati personali (art. 13 del D.Lgs n. 196 del 2003 e s.m.i.) cosi' come previsto nel Regolamento per i contratti di sponsorizzazione di cui alla **Deliberazione n.del art 4 e art.10** , la busta deve pervenire entro e non oltre il giornopresso il seguente indirizzo ASL ROMA 6- VIA BORGO GARIBALDI 12 / A ALBANO (ROMA) 00041 non saranno prese in considerazione le buste pervenute oltre le 14.00 del giorno 201.....

IL PLICO DEVE CONTENERE :

A. SCHEDA SPONSOR contenente l' **OFFERTA ECONOMICA** con indicazione dell'importo (unico o parziale) di partecipazione alla sponsorizzazione del Progetto espresso in cifre e lettere al netto dell'i.v.a , sottoscritta dal legale rappresentante con apposizione della firma leggibile per esteso. In caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello in lettere sarà tenuto valido quello più conveniente per l'azienda e la dichiarazione dell'accettazione del regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni della Asl Roma 6.:

Detta offerta dovrà essere collocata in una busta chiusa con la dicitura " offerta economica" e quindi inserita nel plico;

B. Copia del CONTRATTO SOTTOSCRITTO da consegnare con la fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità .

Lo spazio pubblicitario oggetto della sponsorizzazione sarà assegnato al soggetto in relazione **all'entità economica dell' offerta** .

L'azienda si riserva il diritto di assegnare lo spazio pubblicitario anche in presenza di una sola offerta ritenuta congrua , ovvero di non assegnarlo ad alcuna impresa.

Sarà data apertura dei plichi presentati entro il termine indicato , nello stesso giorno del alle ore presso l'azienda alla presenza del Direttore UOC Acquisizione beni e servizi o suo Delegato.

Ogni eventuale cambiamento sarà tempestivamente comunicato. Potranno presenziare i rappresentanti dei soggetti che avranno formulato la propria offerta.

Ogni decisione in merito all'assegnazione della sponsorizzazione spetta al Direttore Generale della Asl Roma g e la valutazione da una commissione appositamente costituita "Comitato Etico di Garanzia" nei casi di cui all'art. 7 del Regolamento per i contratti di sponsorizzazione .

L'azienda si riserva di compiere eventuali accertamenti relativi alle dichiarazioni sostitutive , prima di stipulare il contratto di sponsorizzazione .

Il soggetto o i soggetti che avranno formulato le offerte/o economica a totale copertura del Progetto saranno invitati/o a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione.

E' vietata in modo assoluto la cessione del Contratto in oggetto.

Il pagamento dell'importo connesso all'intervento della Sponsorizzazione verrà effettuato entro 30 dalla scadenza del presente bando e con le modalità che verranno comunicate via email dalla UOC AFFARI GENERALI .

ULTERIORI INFORMAZIONI

Potranno essere richieste via email all'indirizzo di posta elettronica
via Pec - .

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

IL DIRETTORE GENERALE



CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 6 nella persona del
..... domiciliato per la carica presso la sede della stessa Azienda
Sanitaria Locale in Via(Roma) e la Ditta con
sede legale in rappresentata dal in qualità di
.....

STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le pattuizioni contenute nel presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le parti:
nessuna modifica può essere apportata senza preventivo accordo scritto.

Il presente contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, mandato e
rappresentanza e nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto
dell'altra.

Art. 2

L'Azienda Sanitaria Locale ASL ROMA 6 si impegna a mettere a disposizione
dell'Azienda/Ditta su tutto il materiale distribuito dall'Azienda Asl Roma 6 il proprio
marchio, il logo, l'immagine su tutta la progettualità dell'azienda all'interno della
manifestazione.

.....Oppure sul sito web aziendale un banner a disposizione per pubblicizzare l'evento a
cui sono associati per mesi tre.

Oppure.....Su tutto il materiale cartaceo ed oggettistica distribuita nello stand.

A fronte dell' OFFERTA ECONOMICA data per la partecipare

per la ASL ROMA 6.

Art. 3

L'A.S.L. ROMA 6 valuta a proprio insindacabile giudizio il contenuto, le finalità e le modalità di presentazione dei servizi e/o dei prodotti oggetto di promozione pubblicitaria acquisendo il parere preventivo, nei casi previsti, del Comitato Etico di Garanzia.

Art. 4

L'Azienda/Ditta si impegna a rispettare pienamente quanto contenuto nel Regolamento per le sponsorizzazioni vigente presso l'A.S.L. ROMA 6, rispondendo direttamente in ogni sede ed assumendosene le responsabilità conseguenti, della veridicità e legittimità dei messaggi pubblicitari in oggetto sollevando l'A.S.L. ROMA 6 da qualsiasi responsabilità rispetto ad ogni eventuale contenzioso dovesse venire intrapreso da potenziali utenti/acquirenti dei servizi/prodotti proposti.

Art. 5

In nessun modo ed a nessun titolo possono rientrare tra gli oggetti di promozione pubblicitaria sostanze classificate come farmaci od articoli in contrasto od in conflitto di interessi con le finalità istituzionali dell'A.S.L. ROMA 6 secondo quanto previsto nel regolamento in vigore.

Art. 6

L'uso improprio del logo e nome dell'A.S.L. ROMA 6 , a qualsiasi scopo, comporta l'immediata decadenza del contratto in essere. L'Azienda ha la facoltà di indicare sui prodotti oggetto di pubblicità una comunicazione ai cittadini che specifica il fatto che l'Azienda Sanitaria non promuove i prodotti oggetto di pubblicità bensì accoglie la pubblicità medesima unicamente con l'obiettivo di reperire risorse economiche aggiuntive senza entrare nel merito delle promozioni di che trattasi.

Art. 7

L'Azienda/Ditta si impegna a versare all'A.S.L. ROMA 6 la somma complessiva di € + I.V.A., entro 30 giorni dal ricevimento dall'A.S.L. ROMA 6 della relativa fattura, direttamente sul c/c bancario in essere presso la Tesoreria dell'Azienda.

All'atto della fatturazione l'A.S.L. ROMA 6 si impegna ad indicare sulla fattura stessa la dichiarazione "spese di pubblicità" (D.L. 74/92) al fine di consentire alla Società stessa l'applicazione dei previsti benefici fiscali.

Art. 8

Il presente contratto ha validità dal al; non è previsto il tacito rinnovo contrattuale; ulteriori eventuali sponsorizzazioni saranno oggetto di specifico atto approvativo.

Art. 9

Per quanto non previsto nel presente contratto si intendono richiamate le norme generali sui contratti (art. 1323 C.C.) ed in particolare sui contratti di pubblicità bilaterale a prestazioni corrispettive.

Art. 10

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26/04/1986 n° 131).

Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico della Azienda/Ditta

Art. 11

Per ogni eventuale controversia in merito al presente contratto le parti dichiarano competente il Tribunale di Velletri.

Letto e sottoscritto:

Per la Azienda/Ditta _____

Il _____

Per l'A.S.L. ROMA 6

Il _____

Albano _____

CONSIDERATA

la necessità di istituire un Comitato Etico di Garanzia per le sponsorizzazioni;

DATO ATTO

che la composizione del Comitato Etico di Garanzia deve prevedere la presenza dei Direttori/Responsabili, o loro delegati, delle strutture aziendali cui afferiscono le funzioni che per competenza consentono una valutazione appropriata anche degli aspetti tecnico-sanitari, al fine dell'individuazione di eventuali conflitti di interesse in ordine ai prodotti ed alle iniziative oggetto di possibile sponsorizzazione;

RITENUTO

di approvare e, pertanto, di adottare il regolamento nel testo allegato al presente provvedimento (allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale, con il quale sono disciplinate le sponsorizzazioni all'ASL Roma 6;

PERTANTO RITENUTO

di approvare la richiesta proposta di sponsorizzazione con la scrivente Azienda (allegato 2), l'avviso informativo (allegato 3), lo schema per i contratti di sperimentazione in generale (allegato 4);

CONSIDERATO

di fondamentale importanza pubblicare sul sito web aziendale sia il regolamento che gli allegati (2-3-4) sopra descritti, al fine di pubblicizzare l'iniziativa e rendere trasparente la procedura;

RILEVATA

l'opportunità di rendere immediatamente operativa la regolamentazione in oggetto e rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

VISTE

le vigenti disposizioni in materia;

ACQUISITO


il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il regolamento (allegato 1) per i contratti di sponsorizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 6, allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare altresì la richiesta e la proposta di sponsorizzazione con la scrivente Azienda (allegato 2) l'avviso informativo (allegato 3), lo schema per i contratti di sperimentazione in generale (allegato 4);

3. di stabilire che il regolamento e gli allegati (2-3-4) sopra descritti dovranno essere pubblicati sul sito web aziendale, al fine di pubblicizzare l'iniziativa e rendere trasparente la procedura;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;

Direttore Generale
(Dott. Narciso MOSTARDA)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by several vertical strokes and a long horizontal flourish extending to the right.

UOC AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Si attesta che la Deliberazione n. 325 del 15.05.2017
è composta di n. 5 pagine, frontespizio e retro compresi e di n. 4 allegati.
La presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Aziendale dal 15.05.17 al 30.05.17
Inviata al Collegio Sindacale in data 15.05.2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO

CARLO MISSORI



Per copia conforme all'originale conservato agli atti di questa amministrazione

Data _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO
